

IL RICICLAGGIO

(ALESSANDRO ORANI)

Per definizione in ambito giuridico, il termine **RICICLAGGIO** sta a rappresentare quella tipologia di reati che si concretizza nell'attuazione di operazioni quali: sostituzione, trasferimento, occultamento dell'origine di denaro, beni o profitti derivanti da delitto non colposo, definito così poiché chiunque può commettere questo tipo di reato in quanto è sufficiente come presupposto il dolo generico.

Chi compie suddetto reato viene dunque chiamato **RICICLATORE**: colui che è un soggetto terzo rispetto al reato presupposto da cui derivano i proventi del riciclare.

Il Riciclaggio però dietro di sé ha una struttura di cosiddetti "procedimenti" i quali, specialmente ai giorni nostri con l'avvento delle nuove tecnologie, rendono difficile contrastare questo fenomeno. Essi sono 3 e sono stati identificati dagli studi del G.A.F.I (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale):

1) **PLACEMENT STAGE** o **COLLOCAMENTO**:

Consiste nell'introduzione dei proventi illeciti nel mercato interno o internazionale, questa operazione viene fatta al fine di dare una collocazione provvisoria ai proventi in modo da non farne rintracciare l'origine.

2) **LAYERING** o **STRATIFICAZIONE**:

Il suddetto procedimento viene utilizzato per fornire una copertura credibile ai fondi trasferiti in modo da conferirgli legittimità.

3) **INTEGRATION** o **INTEGRAZIONE**:

I proventi ripuliti vengono reimpiegati, e spesso incorporati a capitali di provata origine lecita.

NORME DI CONTRASTO

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 si cercò, soprattutto in America, di limitare il riciclaggio fraudolento di denaro, con lo scopo di indebolire e combattere il narcotraffico. A tal proposito fu di fondamentale importanza la Convenzione sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato, la quale venne siglata a **STRASBURGO** l'8 novembre 1990; essa infatti ampliava la categoria dei reati-presupposto del riciclaggio, arrivando a comprendere: <<Tutte le infrazioni penali a seguito delle quali sono generati dei proventi>>.

Il reato in Italia fu inizialmente introdotto dal **D.L 21 Marzo 1978 n°59** e veniva allegato a reati di piccola entità quali estorsione o rapina. Ciò rappresentava tuttavia un grosso problema sia di natura interpretativa del reato in sé, sia di compatibilità con gli orientamenti Internazionali. Il 9 Agosto 1993 n°328 la legge mutava l'art.648-bis1 (Riciclaggio) adeguando le disposizioni della norma a quelle della Convenzione Di Strasburgo, collegandolo dunque a tutti i delitti non colposi.

Vediamo come il Codice penale inquadra il reato come tipo **CONCORSUALE** o **ASSOCIATIVO**, esso può essere dunque compiuto da un soggetto estraneo alla produzione della risorsa finanziaria delittuosa, non coopera alla sua creazione, ma viene incaricato di non farla rintracciare e proteggerla in conti esteri (**OFFSHORE**).

A tal proposito la Corte Di Cassazione con sent.n°13901 del 7 Aprile 2016, sez. penale 2, stabilisce che: << Per i capitali illecitamente detenuti all'estero sussiste il reato di riciclaggio solamente se l'accusa riesce a provare suddetta illegittimità finanziaria, senza basarsi su uniche supposizioni>>.

3' DIRETTIVA N°2005/60/C. E

Grazie a suddetta direttiva vi è un nuovo approccio alla prevenzione del fenomeno di riciclaggio mediante la "collaborazione attiva" di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e singoli professionisti. Ciò comporta un aumento degli obblighi e oneri nei confronti dei singoli soggetti coinvolti, in quanto vedono gravare su di sé il peso di dover combattere un problema di livello internazionale.

Fondamentale importanza detiene il **decreto leg. 231/2007**, il quale enuncia due fattori molto importanti:

Il primo riguarda le fattispecie in cui si verifica il reato di riciclaggio, ovvero:

- Conversione o trasferimento dei profitti illeciti
- Occultamento o dissimulazione dei profitti illeciti
- Acquisto o detenzione o utilizzo dei profitti illeciti

Il secondo fattore enunciato dal Decreto è l'imposizione della collaborazione (già citata in precedenza) per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

La collaborazione può essere infatti di 2 tipi:

-PASSIVA: finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e prescrive la conservazione della documentazione fisica o digitale, relativa alle transazioni e operazioni effettuate in modo da conservarne la tracciabilità e validità.

-ATTIVA: consiste "semplicemente" nell'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette che vengono rilevate.

Quelli sopra citati come comportamenti riguardanti la collaborazione attiva/passiva vengono detti anche **ADEMPIMENTI**, i quali appunto comprendono:

- la verifica della clientela
- segnalazione di attività sospette
- registrazione rapporti e delle operazioni rilevanti nell' Archivio Unico Informativo (A.U.I)

AUTORICICLAGGIO

art 648-ter.1.c.p

Ai sensi dell'articolo sopra citato, il reato di Autoriciclaggio comporta la reclusione da 2 a 8 anni e da 5000 a 25000 euro di sanzione a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo: impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche il denaro proveniente dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Inoltre, la pena espressa dall'articolo viene aumentata se il delitto viene commesso durante l'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

SOGGETTO ATTIVO è dunque (riguardo a questo reato) chiunque abbia commesso un delitto non colposo.

ELEMENTO SOGGETTIVO rappresenta quello che è il dolo generico per il quale si verifica il reato.

DIFFERENZE PRINCIPALI

La mia analisi verte principalmente ad esaminare le principali differenze tra i due fenomeni presi in considerazione nella mia relazione, ovvero riciclaggio e autoriciclaggio. Dopo aver approfondito le due fattispecie prese in esame si possono riscontrare **3 principali differenze** tra questi due fenomeni:

-AUTORE: Il Riciclaggio può commetterlo solo chi non ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto da cui derivano i proventi illeciti del reato; mentre per il delitto di Autoriciclaggio si ha la situazione opposta.

-CONDOTTA: se per il Riciclaggio vengono presi in esame i movimenti economici fatti con i proventi illeciti come la Sostituzione o il Trasferimento dei suddetti profitti, per l'Autoriciclaggio viene preso in esame anche **L'IMPIEGO** dei profitti illeciti.

-CLAUSOLA DI NON PUNIBILITÀ: essa è valida solamente per l'autoriciclaggio e stabilisce che se i proventi derivanti da illecito finanziario se vengono usati per fine e godimento personale neutralizzano o rendono non applicabile la sanzione del reato.